



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

“Leonardo da Vinci”

Via Toscana, 10 - 43100 Parma - ☎0521-266511 ✉ e-mail itis@itis.pr.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/03/2003)

La scuola, come luogo educativo, di esperienze condivisibili e di formazione culturale e civile, richiede da parte di tutte le sue componenti l'osservanza di norme, che, basandosi sulla normativa attualmente vigente, regolano una positiva convivenza e favoriscono un ordinato svolgimento dei vari momenti della vita scolastica.

Il "Regolamento di Istituto" dell'Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" fa suoi i primi tre articoli dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 24/6/1998, n° 249) che vengono di seguito interamente riportati:

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggi, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali

degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto.
10. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. E' favorito, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 2.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 Accesso ai locali dell'istituto, sorveglianza alunni, ingressi in ritardo

1. L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni (dalle ore 7:50 alle ore 8:00 per il corso diurno, le lezioni del corso serale progetto "Sirio" hanno inizio alle ore 18:35 e terminano alle ore 23:15). Gli alunni del diurno si fermano nell'atrio della scuola in attesa dell'inizio delle lezioni. Il suono della campanella delle ore 8:00 (corso diurno) segna l'inizio della prima ora di lezione; il ritardo massimo tollerato su tale orario è di non oltre dieci minuti e deve essere occasionale ed eccezionale (ritardo di mezzi di trasporto pubblici, situazioni climatiche particolari).
2. La scuola segue le linee guida dell'EDA (Educazione Degli Adulti) ed è Centro Territoriale Permanente (CTP), pertanto sono previste attività didattiche finalizzate agli adulti iscritti al CTP che possono tenersi anche in orari diversi da quelli di lezione del corso serale.
3. L'insegnante della prima ora del corso diurno, per delega del Dirigente, può consentire l'ingresso fino alle ore 8:10; i ritardi oltre questo limite, non più di tre al mese, comportano l'ingresso direttamente alla seconda ora (8:50), con permesso rilasciato dal Dirigente o dal vicario oppure da uno dei collaboratori della presidenza. L'insegnante della seconda ora è tenuto a fare la relativa annotazione sul registro di classe. Tali ritardi vanno giustificati il giorno successivo, secondo le modalità già indicate, dall'insegnante della prima ora. Oltre i tre ritardi, l'allievo è sottoposto ad ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico.
4. In nessun caso si potrà entrare a scuola dopo l'inizio della terza ora di lezione.
5. La vigilanza all'ingresso degli alunni nelle aule è di competenza dei docenti, pertanto gli insegnanti della prima ora devono essere presenti in aula qualche minuto prima dell'inizio delle lezioni.
6. La sorveglianza degli alunni durante l'intervallo (per il corso diurno dalle 10:30 alle 10:40) è affidata agli insegnanti della terza ora di lezione, i quali non devono allontanarsi dalla zona dell'Istituto in cui erano impegnati nell'ora precedente il suono della campana di inizio intervallo.
7. Tra le funzioni dei collaboratori scolastici rientrano tanto l'accoglienza che la sorveglianza degli alunni.
8. Gli insegnanti dell'ultima ora di lezione devono attendere con la classe, in aula, il suono della campana che segnala il termine della lezione.
9. Chiunque, estraneo alla scuola, per diversi motivi e a diverso titolo, intenda accedere ai locali dell'istituto (uffici o altro) è indispensabile che si faccia riconoscere dal personale addetto alla portineria della scuola, che è tenuto a vigilare con attenzione sulla presenza di estranei all'interno dei locali.

Art. 5 - Uscite anticipate

1. Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali e, comunque, mai prima della fine della terza ora di lezione; i minorenni avranno l'autorizzazione di uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

2. Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni. I permessi saranno concessi dal Dirigente, dal vicario o da uno dei suoi collaboratori. Per le richieste di uscita anticipata i libretti delle giustificazioni devono essere consegnati al collaboratore scolastico preposto entro le ore 8:50 e verranno recapitati allo studente dal personale stesso.
3. Le uscite anticipate per motivi sportivi, devono essere documentate dalla società sportiva di appartenenza, che deve fornire il calendario degli impegni dell'allunno, unitamente ad una richiesta del genitore, se l'allievo è minore.
4. All'inizio dell'anno scolastico, sulla base dell'orario dei mezzi pubblici che offrono servizio di trasporto, su richiesta dei genitori, il Dirigente Scolastico concede il permesso di uscita anticipata valevole per tutto l'anno scolastico, alle 13:00 o alle 13:05, agli allievi non residenti in città.
5. Eventuali entrate e uscite per visite mediche devono essere documentate mediante apposita certificazione.

Art. 6 - Assenze

1. In caso di assenza gli studenti minorenni devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci, utilizzando l'apposito libretto.
2. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.
3. Se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni.
4. Quando lo studente è alla sua quinta assenza, o multiplo di essa, è ammesso alle lezioni accompagnato dalla dichiarazione del genitore, o di chi ne fa le veci. La quinta assenza e i suoi multipli sono vidimate dalla Presidenza.
5. L'assiduità della frequenza scolastica, su delibera del Consiglio di Classe, può essere considerata elemento che concorre, in sede di scrutinio finale, alla formulazione del "credito scolastico" degli studenti.

Art. 7 - Norme comportamentali

1. In ottemperanza alla Legge 584/75, art. 7, (divieto di "fumare" nei locali pubblici) è vietato fumare nei locali scolastici (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, ecc.).
2. Gli insegnanti non possono ricevere estranei durante le ore di lezione, se non per motivi eccezionali (ad esempio un colloquio con genitori dei propri alunni).
3. I docenti della prima ora prelevano i registri di classe dagli appositi contenitori nella sala insegnanti, ove saranno riposti dal docente dell'ultima ora.
4. Tutti i docenti devono compilare ogni giorno sia il registro personale sia quello di classe. In quest'ultimo devono essere espressamente indicati gli argomenti del programma svolto e il calendario delle prove di verifica.
5. Ai docenti non è consentito, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, allontanarsi dall'aula di competenza (aula di insegnamento, laboratorio, sala insegnanti) secondo il proprio orario di servizio; in assenza degli allievi (visite guidate, manifestazioni studentesche, viaggi di istruzione, viaggi connessi all'attività sportiva) gli insegnanti sono in servizio e pertanto non devono allontanarsi dalla scuola.
6. Eventuali scambi di ore tra insegnanti, devono essere richiesti preventivamente per iscritto e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

7. Le comunicazioni "interne" del Dirigente Scolastico e le comunicazioni "esterne" pervenute alla scuola da enti esterni all'istituzione scolastica sono riportate in appositi "registri" in sala insegnanti.
8. Tutti i docenti, sia del corso diurno che di quello serale, ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto (verbale n° 1 del Consiglio di istituto del 15/01/1997) devono effettuare la timbratura di entrata (prima ora di lezione) e di uscita (ultima ora) tramite il tesserino magnetico di riconoscimento, che deve essere conservato da tutto il personale durante il proprio orario di servizio, a guisa di tessera di riconoscimento.
9. L'uscita temporanea degli allievi dall'aula, dai laboratori o dalla palestra deve essere limitata ai casi di effettiva necessità e pertanto non è giustificata la presenza degli allievi nell'atrio e nei corridoi al di fuori dei periodi consentiti (inizio e fine lezioni, intervallo).
10. All'interno dell'istituto è proibito l'uso del telefonino cellulare.
11. Gli studenti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita scolastica, nei riguardi di tutti, un comportamento corretto e pienamente responsabile, devono rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri, non lasciare i resti della colazione (bicchieri di carta, lattine, ecc.) né lungo i corridoi, né in cortile, né per le scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori.
12. E' parte integrante del presente Regolamento il Regolamento di Disciplina (allegato) emanato dal Capo di Istituto, in ottemperanza al DPR 249/98.
13. Il Comitato di Disciplina è composto dal Dirigente scolastico, due insegnanti eletti dal Collegio Docenti e due studenti (più un membro supplente) eletti dal Comitato studentesco, con esclusione degli studenti di cui deve essere valutata la posizione. Il Comitato di Disciplina ha competenze in materia di ricorsi avverso le sanzioni disciplinari ed inoltre decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 5 comma 3 DPR n. 249 del 24 giugno 1998).

Art. 8 - Assemblee

1. Le assemblee studentesche di Istituto e di classe si richiedono a norma degli art. 13 e 14 del D. L. del 16 aprile 1994, n° 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
2. Esse devono essere richieste e comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno.
3. I vari tipi di assemblea studentesca sono considerati attività scolastica a tutti gli effetti. Alle assemblee possono assistere il Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano. Le ore di collettivo di classe, previste dalle norme vigenti, sono due al mese.
4. Non possono aver luogo assemblee degli studenti nel mese conclusivo delle lezioni.
5. Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.
6. Tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe può essere eletto il comitato studentesco di istituto. Esso è l'organo di raccordo tra gli studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto.
7. Le assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - si richiedono e si svolgono a norma dell'art. 15 del D. L. 16 aprile 1994, n° 297. La data e l'orario di svolgimento sono preventivamente concordati con il Dirigente. Alle assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente dell'Istituto e delle classi. Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente o il Segretario dell'assemblea può espressamente chiedere la presenza del Dirigente dell'Istituto o di un suo delegato.
8. Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Art. 9 - Gli Organi Collegiali

1. In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica, in coerenza con il D. L. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. L. n° 297/94.
2. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio di Istituto.
3. Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della segreteria della scuola, della copia integrale del verbale, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. L'affissione all'albo avviene entro la data della successiva seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta, Per tutte le sedute del Consiglio di Istituto, copia della documentazione oggetto di discussione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.
5. La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. Per le riunioni straordinarie il preavviso è di 3 giorni.
6. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna.
7. I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D. L. n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei Docenti (su proposte della Commissione Programmazione e Progettazione del POF) ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato. Possono essere convocati Consigli di Classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, o per richiesta dei genitori o degli studenti.
8. Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

Art. 10 - Diritti di informazione

1. Ai fini della trasparenza e dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti scolastici valgono le norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.
2. Appositi tabelloni e bacheche sono riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, del Comitato e dell'Assemblea dei genitori, delle Organizzazioni Sindacali, dell'RSU di istituto.
3. Sono previsti appositi spazi per la diffusione di comunicazioni, avvisi e verbali. Ogni forma di comunicazione deve essere firmata, e i firmatari se ne assumono la piena responsabilità.
4. E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali e previa autorizzazione della presidenza.
5. Le macchine per la riproduzione delle fotocopie devono essere utilizzate da personale autorizzato dalla presidenza e l'uso di tali macchine è strettamente legato alle funzioni istituzionali proprie del personale operante all'interno della scuola.
6. La distribuzione di volantini non è consentita all'interno dell'Istituto, a meno che non si tratti di volantini stilati dalle componenti scolastiche dell'Istituto stesso.

7. Per la raccolta di fondi a qualsiasi scopo è necessaria una preventiva richiesta scritta al Dirigente Scolastico.

Art 11 - Uso dei locali, delle attrezzature, della Rete di Istituto

1. Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere in ordine all'apertura della scuola.
2. La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati al suo interno.
3. Ogni allievo è responsabile dell'aula, dei laboratori o della palestra che frequenta per le lezioni, in relazione a eventuali danni che possono essere arrecati anche con scritte e deturpamento dei muri e delle suppellettili.
4. L'uso dei locali della scuola è regolamentato da un'opportuna delibera del Consiglio di Istituto che il presente Regolamento fa propria in ogni sua parte.
5. Il funzionamento della Biblioteca, delle aule attrezzate, delle Palestre e dei vari laboratori presenti all'interno della scuola è disciplinato dai rispettivi Regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.
6. Tutte le aule attrezzate della scuola (biblioteca, palestra, laboratori linguistici e di informatica) devono avere un responsabile, docente oppure aiutante tecnico, designato dal Dirigente Scolastico. Il responsabile dell'aula attrezzata deve mantenere aggiornato l'inventario dell'aula affidatagli e deve essere un riferimento per gli insegnanti che usufruiscono dell'aula per la didattica della propria disciplina (segnalazione di attrezzature non perfettamente funzionanti, richieste di allestimenti particolari, richieste di materiali, etc.).
8. L'utilizzo dello strumento "Rete di Istituto" è disciplinato dal "Regolamento per un uso etico delle risorse di rete", allegato al presente Regolamento d'Istituto.
9. L'uso dei locali della scuola è regolamentato da una delibera del Consiglio di Istituto che il presente Regolamento fa propria in ogni sua parte.

Art. 12 – Gite scolastiche

1. Il Consiglio d'Istituto stabilisce ogni anno le modalità per i viaggi d'istruzione, le visite culturali e i gemellaggi, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti (Commissione Gite e Viaggi di Istruzione).
2. Per la partecipazione alle gite, alle visite culturali e ai gemellaggi la scuola deve chiedere il consenso scritto dei genitori, specificando il costo, la durata e l'itinerario.
3. Per le disposizioni dettagliate, si fa riferimento al "Regolamento delle Gite e Viaggi di Istruzione" approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e allegato al presente Regolamento.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il Regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo alla sua pubblicazione. Al presente regolamento potranno essere apportate tutte le modifiche che si renderanno opportune con l'esperienza e con il mutare della normativa attualmente vigente e che regola il funzionamento dell'istituzione scolastica.
2. Il Consiglio d'Istituto terrà presenti suggerimenti ed osservazioni delle varie componenti scolastiche. Per qualunque modifica o integrazione del presente Regolamento è necessaria una delibera del Consiglio d'Istituto adottata dalla maggioranza dei componenti.
3. Il presente Regolamento deve avere la massima diffusione. A tal fine sarà riprodotto a stampa in alcune copie da distribuirsi nei vari uffici di segreteria, all'albo della scuola, in forma

multimediale ed eventualmente "scaricabile" all'interno del sito della scuola (www.itis.pr.it). All'inizio di ogni anno scolastico è cura dei docenti illustrare agli studenti sia il POF che il Regolamento di Istituto.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto e dichiarato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa attualmente in vigore e ai seguenti documenti che ogni componente della scuola deve conoscere:
- lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
 - il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) della scuola;
 - di cui il Regolamento Interno d'Istituto è parte integrante.

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto in data 13/03/2003.

Parma, 13 Marzo 2003

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'ITIS "LEONARDO DA VINCI"

- Regolamento di Disciplina degli alunni (Delibera del Consiglio di Istituto a seguito dell'emanazione del DPR n° 249 del 24 giugno 1998)
- Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n° 249 del 24 giugno 1998)
- Criteri di formazione delle classi
- Regolamento gite e viaggi di istruzione (Delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto)
- Regolamento della biblioteca
- Regolamenti dei laboratori e aule attrezzate della scuola
- Regolamento per un uso etico delle risorse di rete

NORMATIVA DI RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

- D.P.R. 31.05.1974, n° 416 (Funzioni Organi Collegiali e assemblee studentesche)
- D.P.R. 31.05.1974, n° 417 (Funzione docente)
- D.P.R. n° 420 del 1974 (Funzioni aiutanti tecnici)
- Legge n° 241 del 1990 (Sulla trasparenza)
- D.L. 16.4.1994 N° 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)
- D.L. n° 626 del 1994 (Sicurezza nel posto di lavoro)
- Legge n° 59 del 1997 (Bassanini)
- D.P.R. n°275 del 8/3/99 (Autonomia delle istituzioni scolastiche)
- D.P.R. n° 249 del 1998 (Statuto delle Studentesse e degli studenti)
- CCNL - Contratto collettivo nazione per il comparto scuola
- Art. 35 della Legge n° 289 del 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria)

